N° 1318/09 **Reg. Sent**

N° 581/09 Reg. Gen.
N° 1213/08 Not. Reato
2695/08 Reg. Gip
mp

Data del deposito 14 DIC. 2009
IL CANCELLIERE C1
(Sonia SPERANZA)

N° Campione P. _____

Redatta scheda il_____

IL TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice **di Como Dr. Francesco ANGIOLINI** all'udienza del **03.12.09** ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA
CONTRO

LIBERA CONTUMACE

IMPUTATA

Del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv C.P. e art. 2 del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito in Legge 11.11.1983 n. 638 e successive modificazioni, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta
ometteva di versare all'INPS entra i limiti stabiliti dalla legge, l'importo delle ritenute previdenziali, effettuate sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti, evadendo contributi relativi alle mensilità comprese tra maggio 2003 e febbraio 2007, per un totale di Euro 141.364,00.
Accertato in Como l'11.1.2008

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr.ssa M. Vezzoli, delegato

Le parti hanno concluso come segue:

Il PM: assoluzione perché il fatto non costituisce reato
Il difensore dell'imputato: assoluzione ex art 530 co I cpp, in sub. ex art 530 co II cpp.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione in data emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Como in data 17 marzo 2009 a seguito di opposizione a decreto penale,

è stata citata a giudizio avanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato ascritto in rubrica.

Nel corso del giudizio svoltosi con rito ordinario in contumacia dell'imputata regolarmente citata, revocato il decreto penale opposto, prodotto dal PM, con l'accordo del difensore, l'intero verbale di ispezione con rinuncia del primo ad ogni altra istanza istruttoria, nonché dal difensore copia del ricorso con allegati e documentazione inerente l'opposizione a cartella di pagamento emessa dall'INPS e relativo provvedimento di sospensiva del Giudice del Lavoro, le parti hanno concluso come risulta in epigrafe richiedendo il proscioglimento dell'imputata dall'imputazione ascrittale, quantomeno sotto il profilo soggettivo per difetto di dolo.

Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale consentono di ritenere pienamente condivisibili dette conclusioni.

Il presente processo trae origine da un'ispezione congiunta effettuata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Direzione provinciale del Lavoro nei confronti della all'esito della quale gli operanti ritennero ex art. 69 D. Lgs 276/2003 di qualificare i rapporti di collaborazione intercorrenti tra tale società ed un rilevante numero di soggetti come rapporti di lavoro subordinato anziché autonomo.

Alla stregua di tale valutazione sarebbe conseguentemente ravvisabile a carico della legale rappresentante della predetta società, oltre alla violazione di precetti sanzionati sul piano amministrativo, anche la violazione penale oggetto di imputazione.

Detta impostazione, fatta evidentemente dapprima propria dal PM in sede di richiesta di emissione del decreto penale opposto ed evidentemente

successivamente rivista all'esito dell'odierna udienza dibattimentale, non può essere condivisa poiché il delitto appare evidentemente insussistente quantomeno sotto il profilo soggettivo.

Un conto è infatti affermare, conformemente al disposto di cui all'art 69 D. Lgs 276/2003, che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati irregolarmente "*sono considerati* rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato" con la conseguenza, certamente condivisibile, che sono dovuti all'INPS tutti gli importi dovuti a qualunque titolo contributivo; altro è invece affermare che il mancato versamento delle somme corrispondenti alle trattenute non effettuate in forza di un'errata, per quanto concordata tra le parti, qualificazione del rapporto di lavoro intercorso come lavoro autonomo, comporti automaticamente non solo l'insorgere dell'obbligo economico verso l'Ente previdenziale, ma anche della responsabilità penale in merito ad un delitto doloso che comporta quale indefettibile presupposto la consapevolezza (al momento del fatto) di non versare all'INPS le somme dovute correlate ad un rapporto di lavoro, anche non formalizzato, ma qualificato dalle parti, anche per fatti concludenti, come rapporto di lavoro dipendente.

Invero ove manchi detta qualificazione e non si tratti di rapporto contrattuale simulato, avendo le parti effettivamente ritenuto che la prestazione pattuita fosse suscettibile di costituire oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, anche attraverso l'esatto adempimento di tutti gli oneri relativi alla configurazione contrattuale prescelta, l'eventuale errore interpretativo in cui siano eventualmente incorse non può non rilevare (ovviamente soltanto) in sede penale facendo evidentemente venir meno il dolo e dunque il reato sotto il profilo soggettivo, fatta salva evidentemente ogni possibilità delle parti (e dunque anche degli enti Previdenziali) di far valere i propri diritti in sede civile con gli strumenti previsti dalla legge. Al riguardo è appena il caso di rilevare come la società in questione abbia in realtà coerentemente versato all'INPS

ESATTE € 2,64 [illegible]
PER N. 1 COPIE SEMPLICI/CONFORME
COMO, lì 16.12.09
IL CANCELLIERE

(gestione separata) le somme inerenti le posizioni contributive dei collaboratori continuativi e detto Ente all'esito dell'ispezione abbia annullato d'Ufficio le posizioni contributive stesse invitando la a ripetere le somme a questo punto indebitamente versate.

Nel caso di specie, ove la tesi degli ispettori si rilevasse fondata (al riguardo è già pendente controversia innanzi al Giudice del Lavoro), la volontà del legislatore verrebbe a *sovrapporsi* ex lege a quella espressa concordemente e formalmente dalle parti e la conseguenza sarebbe la *conversione* del rapporto giuridico, *sotto il profilo degli effetti propri del contratto,* in altra figura contrattuale. Ciò non potrebbe tuttavia ovviamente valere anche ad integrare a posteriori il reato contestato sotto il profilo soggettivo. Ben altra sarebbe invece l'ipotesi in cui fosse emersa una diversa volontà delle parti contraenti, reale benché celata da un regolamento negoziale per l'appunto simulato, nel qual caso la questione sarebbe suscettibile di ben diversa valutazione.

L'imputata deve dunque essere mandata assolta dall'imputazione ascrittale perché il fatto non costituisce reato.

Resta ovviamente assorbita ogni questione (non infondatamente sollevata) inerente la corretta formulazione dell'imputazione riferita all'art. 2 l.638/83 piuttosto che all'art. 37 l. 689/81.

P. Q. M.

Il Tribunale di Como, in composizione monocratica,
visti gli artt.533-535 c.p.p.

ASSOLVE

Como, 3.12.2009

il Giudice
dr Francesco Angiolini